

# TI\_GERICHTE 32.2001.87 vom 17. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.87)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.87 du 17 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.87 del 17 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

ottobre 2000 in poi (doc. AI \_). A complemento del rapporto 7 febbraio 2001 in data 2 agosto 2001 il curante ha precisato che l'assicurato è abile " quale falegname-artigiano in proprio per alcune ore al giorno " ed è in grado di effettuare " solo parzialmente lavori leggeri ", escludendo altresì la possibilità di un cambiamento d'attività lavorativa (AI 23). Dagli atti emerge inoltre che con referto 2 novembre 2000, il dott. \_\_\_\_\_, chirurgo ortopedico, incaricato dalla \_\_\_\_\_ di peritare l'assicurato in relazione ai disturbi lombari, ha in particolare osservato: " (...) Il quadro clinico è peggiorato confronto a quello riscontrato durante la visita del 21.9.99. Ora vi è una componente radicolare L4 sx (diminuzione riflesso rotuleo sx e atrofia coscia sx). A questo punto ritengo che l'incapacità lavorativa attuale raggiunge il 50%. Non vi sono speranze di miglioramento per il futuro." (Doc. AI \_, pag. 3) 2.5. Con l'atto impugnato l'UAI, ritenendo in sostanza l'assicurato - con riferimento alla certificazione medica agli atti - abile al lavoro nella misura del 50% quale falegname come pure in attività generiche leggere non richiedenti specifiche qualifiche professionali, ha stabilito, raffrontando il reddito di fr. 19'700 conseguibile senza invalidità quale falegname con il reddito di fr. 17'021 che \_\_\_\_\_ potrebbe ancora conseguire in attività leggere svolte in misura del 50% ulteriormente ridotto del 25%, un grado d'invalidità del 14% e consequenzialmente negato il diritto alla rendita. Con il suo gravame l'assicurato, rilevando come il danno alla salute lo abbia costretto negli ultimi anni a ridurre e ridimensionare la propria attività di falegname, postula in sostanza il riconoscimento di un'incapacità al guadagno del 50%. 2.6. Dopo attento esame degli atti, questo TCA non può che rilevare come la refertazione medica agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad un motivato e chiaro giudizio sia in merito al momento in cui il danno alla salute ha effettivamente iniziato ad incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato - e ciò ai fini della determinazione del reddito ipotetico senza invalidità -, sia in merito alla graduazione dell'incapacità lavorativa tanto nell'attività

intrapresa di falegname quanto, e soprattutto, in attività leggere adeguate in riferimento alle quali l'amministrazione ha stabilito un reddito da invalido di fr. 17'021. Infatti, da una parte gli atti all'inserto non consentono di stabilire con la necessaria certezza e precisione se l'assicurato, come succintamente e genericamente attestato dal medico curante con certificato 12 novembre 2001 (doc. \_), ha dovuto ridurre la propria attività già a far tempo dal 1994, anno a partire dal quale vi è effettivamente stata una diminuzione del reddito aziendale fiscalmente imposto (fr. 33'975 nel 1993 e 1994, fr. 22'000 nel 1995 e 1996, fr. 17'400 nel 1997 e 1998, cfr. doc. AI \_), ritenuto che per la fissazione del reddito da valido deve essere tenuto conto del reddito - che in casu appare giustificato determinare, trattandosi di attività svolta a titolo indipendente, operando una media dei redditi percepiti negli ultimi 4-5 anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute) - conseguito allorquando l'assicurato presentava una piena capacità al lavoro. D'altra parte la certificazione medica all'inserto non permette di concludere, neppure secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, per una incapacità di \_\_\_\_\_ in attività leggere pari al 50%, atteso che tale giudizio non è in realtà evincibile né dalla valutazione del medico curante (cfr. doc. AI \_, cfr. consid. 2.4), il quale si è limitato ad osservare in maniera generica che l'assicurato è in grado di svolgere " solo parzialmente lavori leggeri " indicando oltretutto un'incapacità quale falegname del 75% - e non del 50% come riportato nell'atto impugnato - a partire dall'ottobre 2000, né dal referto del dott. \_\_\_\_\_ del 2 novembre 2000, il quale non ha espresso alcuna valutazione circa l'esigibilità di attività leggere (cfr. doc. AI \_, cfr. consid. 2.4). A mente di questo TCA la fattispecie palesa mancanze istruttorie e merita quindi ulteriori approfondimenti di natura medica, ed eventualmente economica, da parte dell'amministrazione, la quale dovrà procedere ai necessari accertamenti atti a stabilire, ai fini della determinazione del reddito da valido, sino a quando l'assicurato ha svolto senza limitazioni la propria attività di falegname, rispettivamente a definire, quo alla fissazione del reddito da invalido, in che misura l'assicurato è effettivamente in grado di svolgere attività leggere adeguate. Visto quanto precede, l'atto querelato deve essere annullato e la causa retrocessa all'amministrazione perché renda un nuovo provvedimento sulla base dei nuovi accertamenti sopra indicati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.